

IN BREVE n. 23-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

DIPENDENTE PUBBLICO e INTERNET - RISCHIO DI PECULATO

Cassazione 21 maggio 2008 numero 20326:

- il dipendente pubblico che naviga su internet al di là di finalità istituzionali rischia una condanna per peculato;
- l'amministrazione dovrà provare che ha subito un danno economico o che è venuto meno il rapporto di fiducia con il lavoratore.
- infatti la norma sul peculato, non tutela solo il patrimonio della Pa., ma anche il corretto andamento degli uffici.

RIPOSI GIORNALIERI: ATTENTI AI CONTRATTI

La reperibilità interrompe il riposo giornaliero?

L'interpello numero 13/2008 del Ministero del lavoro chiarisce che

- in caso di interruzione di un periodo di riposo, questo stesso periodo decorre nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa che ha causato l'interruzione;
- il principio di consecutività (ossia di non frazionabilità del riposo) è applicabile esclusivamente ai riposi settimanali;
- il principio di consecutività può essere derogato nei riposi giornalieri dalla contrattazione collettiva di livello aziendale, a condizione della previsione di periodi di riposo compensativo.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.13 del 29 maggio 2008
(documento 079)

DECRETO LEGGE FISCALE: ESENZIONE ICI, LAVORO STRAORDINARIO, RINEGOZIAZIONE MUTUI, ALITALIA

Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 , G.U. 28.05.2008

In particolare: dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGGE 27 maggio 2008 numero 93
(documento 080)

ABUSIVISMO e ORDINI

Gli Ordini professionali possono chiedere i danni, patrimoniali e morali, a chi è accusato di esercizio abusivo della professione, costituendosi parte civile nel processo penale a carico del finto medico (Cassazione 3 giugno 2008 numero 22144).

Il Pretore di Pescara, con sentenza emessa il 17 giugno 1998, considerava gli imputati colpevoli di concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 348 (commessi fino al 4 maggio 1993) e 590, 583 condannandoli al pagamento di una cospicua multa e disponendone l'interdizione per un mese dall'esercizio della professione di medico odontoiatra. Il Pretore condannava inoltre i predetti imputati in solido al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese in favore del Consiglio dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Pescara nonché in favore dell'altra parte civile costituitasi persona offesa dal delitto di lesioni colpose.

In particolare, uno degli imputati (odontotecnico) era ritenuto colpevole di aver effettuato prestazioni mediche *sine titulo* (trapanazione di denti, estrazione ed installazione di protesi) abusando della professione di medico odontoiatra e l'altro (medico chirurgo) di aver, invece, messo a disposizione del primo il proprio studio medico per lo svolgimento di tale attività.

Il giudizio di primo grado veniva confermato in grado d'appello con il riconoscimento agli imputati di circostanze attenuanti generiche e di uno sconto sulla pena.

In seguito al ricorso per cassazione proposto, poi, dagli imputati, questi ultimi vedevano però respingere i motivi su cui lo stesso si basava.

La Cassazione, con sentenza n. 22144, depositata il 3 giugno 2008, ha infatti specificato che, in tema di esercizio arbitrario della professione, pur essendo il bene tutelato dall'art. 348 c.p. costituito *in primis* dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti dotati di una specifica abilitazione amministrativa, sicché da ritenersi l'eventuale lesione del bene anzidetto relativo in via diretta ed immediata alla pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non possono costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno, ciò non toglie che possano ricoprire il ruolo di danneggiati quei soggetti che abbiano subito (anche in via mediata e di riflesso) a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale.

Di carattere patrimoniale – precisa la Cassazione – può considerarsi il pregiudizio causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, “danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale”.

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sentenza 3 giugno 2008 numero 22144 (documento 081)

STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle entrate comunica che sono in arrivo 81mila lettere a contribuenti soggetti agli studi di settore le cui comunicazioni relative al triennio 2004-2006 presentano rilevanti anomalie.

Le lettere, che verranno inviate presso il domicilio del contribuente, si riferiscono ad anomalie concernenti le seguenti aree:

- incoerenze relative alla gestione del magazzino
- incoerenze tra rimanenze finali e esistenze iniziali
- incoerenze relative ai beni strumentali.

Alla vigilia del primo appuntamento relativo al versamento dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate ripete dunque l'esperienza dell'anno scorso, quando furono inviate 113.000 lettere. Lo scopo è lo stesso: dissuadere i contribuenti dal porre in essere comportamenti fiscali non corretti attraverso una azione preventiva. Nella lettera viene, infatti, precisato che, qualora le anomalie evidenziate saranno riscontrate anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2007, la posizione del contribuente verrà inserita in apposite liste selettive utilizzate per i controlli fiscali.

La comunicazione inviata al contribuente resta comunque un invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione relativo al

periodo d'imposta 2007, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti.

L'Agenzia, inoltre, proprio per agevolare lo scambio di informazioni con i contribuenti soggetti agli studi, sta predisponendo un software, scaricabile gratuitamente dal proprio sito Internet. Il nuovo prodotto informatico sarà disponibile entro il mese di luglio e consentirà ai contribuenti di segnalare eventuali imprecisioni riscontrate nella comunicazione e di indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia.

ATTENZIONE TRUFFE - FALSE CARTELLE ESATTORIALI CON E-MAIL

Equitalia, l'agenzia delegata alla riscossione, in un comunicato stampa segnala che ad alcuni contribuenti sono state recapitate sulla posta elettronica false cartelle esattoriali, a firme di un inesistente Dipartimento esattoria.